Zeitschrift: Physiotherapeut : Zeitschrift des Schweizerischen

Physiotherapeutenverbandes = Physiothérapeute : bulletin de la Fédération Suisse des Physiothérapeutes = Fisioterapista : bollettino

della Federazione Svizzera dei Fisioterapisti

Herausgeber: Schweizerischer Physiotherapeuten-Verband

Band: 20 (1984)

Heft: 12

Artikel: Diritto sanitario e tariffe mediche secondo la LAINF

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-930296

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 11.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Diritto sanitario e tariffe mediche secondo la LAINF

Collaborazione degli assicuratori infortuni

Sino alla fine del 1983 l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni veniva praticata unicamente dall'INSAI. Solo quest'ultimo era inoltre competente per l'applicazione del diritto sanitario e delle tariffe nei confronti delle persone esercitanti una professione sanitaria e degli stabilimenti e case di cura. Dall'entrata in vigore della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), circa 280 compagnie d'assicurazione e casse malati partecipano insieme all'INSAI all'assicurazione infortuni obbligatoria. Nel campo del diritto sanitario e delle tariffe mediche s'imponeva perciò una collaborazione tra questi assicuratori, per far fronte comune verso l'esterno e per poter difendere insieme i loro interessi.

Basandosi su diverse disposizioni della LAINF, l'INSAI, l'Associazione svizzera degli assicuratori privati malattie e infortune (AMI) e l'Unione delle federazioni svizzere delle casse malati (UNION) hanno perciò creato una convenzione di base per la collaborazione nel campo del diritto sanitario e delle tariffe mediche, che nell'ottobre 1983 è stata firmata dai tre gruppi d'interessati. Gli assicuratori s'impegnano a regolare in modo uniforme i problemi derivanti dal diritto sanitario e dalle tariffe mediche e a concludere in comune le convenzioni sulla collaborazione e sulle tariffe con le persone esercitanti una professione sanitaria e con gli stabilimenti e le case di cura.

La Commissione delle tariffe mediche LAINF

Nell'autunno del 1983, gli assicuratori interessati hanno istituito, fondandosi sulla convenzione di base, la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM) quale loro organo responsabile nel settore del diritto sanitario e delle tariffe mediche. La CTM esamina le questioni di principio concernenti il diritto sanitario, decide in merito alla conclusione e alla denuncia di convenzioni con il personale sanitario e con gli stabilimenti e le case di cura, e sorveglia l'applicazione conforme ai principi dell'equità delle convenzioni tariffarie. Essa si compone di 8 membre, di cui 2 rappresentano l'UNION, 2 l'AMI e 4 l'INSAI. Il suo presidente è il dott. Walter Seiler, direttore dell'INSAI.

La CTM dispone di un Servizio centrale delle tariffe mediche (SCTM), che ne è l'organo esecutivo. Esso è gestito dal Servizio tariffe dell'IN-SAI, il quale possiede un'esperienza decennale nel campo del diritto sanitario e delle tariffe mediche, e una gran massa di dati memorizzati

concernenti le prestazioni. Il Servizio tariffe ha inoltre edificato una vasta rete di convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria e con gli stabilimenti e le case di cura.

Lo SCTM sorveglia l'evoluzione dei costi e delle tasse nel settore della salute pubblica, nonché della diagnostica e della terapia medica. Esso elabora le basi per la revisione o il completamento di tariffe mediche, esamina le questioni concernenti l'applicazione delle convenzioni tariffarie, informa gli ambienti interessati su problemi concernenti il diritto sanitario e le tariffe mediche, ed esamina l'attitudine del personale sanitario.

Gli obiettivi e i compiti principali della CTM

La LAINF ha portato con sé determinati problemi che devono essere affrontati prioritariamente dalla CTM, e cioè:

Coordinamento delle tariffe

L'art. 56 LAINF regola la collaborazione nel settore delle tariffe mediche e ospedaliere tra gli assicuratori infortuni, da un lato, e le persone esercitanti una professione sanitaria, gli stabilimenti ospedalieri e le case di cura, dall'altro. Ciò può essere disciplinato mediante convenzioni. Il capoverso 2 di questo articolo affida al Consiglio federale il compito di promuovere il coordinamento con gli ordinamenti tarifari di altre branche delle assicurazioni sociali. Il Consiglio federale può dichiarare applicabili al settore dell'assicurazione infortuni gli ordinamenti tariffari delle altre branche delle assicurazioni sociali e disciplinare il rimborso dovuto agli assicurati degenti in uno stabilimento di cura cui non è applicabile la convenzione tariffaria. A norma del capoverso 3, in mancanza di una convenzione il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni, previa consultazione delle parti.

Per la revisione parziale dell'assicurazione contro le malattie, il gruppo di lavoro N. 1 istituito dalla Conferenza nazionale in materia di salute pubblica/misure d'economia ha proposto di allineare a media scadenza le tariffe per la cura ambulatoria e ospedaliera dei diversi rami delle assicurazioni sociali. Attualmente, i tassi tariffari per la cura ospedaliera dell'assicurazione malattie sono inferiori a quelli dell'assicurazione infortuni, per cui le tariffe ospedaliere dell'assicurazione infortuni dovrebbero essere adeguate, a media scadenza, a quelle dell'assicurazione malattie. Sono anni che l'INSAI propugna questa tesi, che ha già parzialmente realizzato al momento di elaborare le sue convenzioni tariffarie.

Fatturazione supplementare

L'art. 56 cpv. 1 LAINF stabilisce che gli assicuratori stipulano convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con gli stabilimenti e con le case di cura, per regolare la collaborazione e fissare le tariffe. Il capoverso 4 precisa che le tasse sono uguali per tutti gli assicurati contro gli infortuni. L'art. 70 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) decreta inoltre che le convenzioni di collaborazione e tariffali stipulate tra assicuratori e stabilimenti e case di cura devono regolare la fatturazione per la cura degli assicurati che non sono degenti in corsia comune. Gli assicuratori e le persone esercitanti una professione sanitaria non sono ancora d'accordo sul contenuto e sull'estensione di questo ordinamento. La CTM cerca di trovare un terreno d'intesa con le istituzioni dei medici.

Convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria

L'art. 6 dell'ordinanza concernente l'entrata in vigore e l'attuazione della LAINF esige che le convenzioni tra gli assicuratori e le persone esercitanti una professione sanitaria siano stipu-

late entro il 31 dicembre 1985. La CTM ha compiuto un primo passo in questo senso, adeguando formalmente alla LAINF le convenzioni che legano l'INSAI alle persone esercitanti una professione sanitaria. Nello spazio di alcuni anni queste convenzioni dovranno essere rielaborate e armonizzate nel limite del possibile.

Convenzioni tariffarie con le persone esercitanti una professione sanitaria

L'art 70 cpv. 1 OAINF stabilisce che le convenzioni di collaborazione e tariffali stipulate tra assicuratori e persone esercitanti una professione sanitaria devono essere al livello nazionale, ossia stipulate con le organizzazioni principali. Nel corso degli ultimi anni, l'INSAI ha calcolato le tariffe in modo che esse coprano, in caso di gestione economica, le spese conteggiabili e che permettano inoltre alle persone esercitanti una professione sanitaria di realizzare un'adeguato guadagno imprenditoriale. La CTM, che conduce ora le trattative tariffarie, è pure favorevole a una tariffazione che garantisca prestazioni mediche di alta qualità, ma che d'altro canto si opponga a una crescita sfrenata dei costi nel settore della salute pubblica.



Wir sind ein Team von 6 Physiotherapeuten und 3 Masseuren und wünschen uns ab März 1985 eine

dipl. Physiotherapeutin in Teilzeit

mindestens 50%

für die ambulanten und stationären Patienten in unserer frisch renovierten und modern eingerichteten Physikalischen Therapie. Wenn Sie Schweizerin sind und Sie sich dazu eignen, können Sie nach der Einarbeitungszeit die Stellvertretung unserer Leiterin übernehmen

Damit wir einen Teil der Patienten auch an den Samstagvormittagen behandeln können, suchen wir zur Verstärkung unseres Teams möglichst bald eine

dipl. Physiotherapeutin zur Ablösung

für ca. 4 bis 5 Stunden pro Woche.

Gerne nimmt die Leiterin der Physiotherapie Ihre Anfrage entgegen und gibt Ihnen weitere Auskünfte: Sr. Dorli Läderach, 01–47 34 30.

CENTRE MEDICAL DU VALENTIN cherche

Pysiothérapeute diplômé

entrée en fonction au plus vite

Tél. ou écrire à Mlle Toffel Valentin 32, 1004 Lausanne Tél. 021 / 20 59 21

Zu verkaufen sehr gut eingeführte

Physiotherapiepraxis

in einem Vorort von Luzern

Offerten an Chiffre 1130, Plüss Druck AG, Postfach 1301, 8036 Zürich